

ASSOCIAZIONE CA' DEI FIORI ONLUS

STATUTO

CAPO PRIMO – COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 – E' costituita una associazione con sede in Quarto d'Altino (VE), Via G. Marconi n. 7, denominata "Associazione Ca' dei Fiori - ONLUS"

Essa potrà istituire sedi sussidiarie in qualsiasi altra località della Regione Veneto.

L'Associazione è Ente morale civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei Conti l' 8 agosto 1977, reg. gen. 18, foglio n. 286.

L'Associazione utilizza la denominazione ONLUS in tutti i suoi atti di comunicazione rivolti al pubblico.

Norma transitoria: la qualifica di ONLUS è subordinata all'iscrizione all'anagrafe unica prevista dall'art. 11 del DLG 460/97.

Art. 2 – L'Associazione si prefigge lo scopo di sostenere, coordinare, promuovere, creare, dirigere iniziative benefiche nel campo sociale, assistenziale e morale particolarmente rivolte a categorie di persone che necessitano di particolare assistenza.

In ordine al detto scopo l'Associazione si propone di istituire e gestire Case di Riposo, Centri Diurni, assistenza domiciliare, e Residenze temporanee, nonché di prestare la sua collaborazione agli Enti territoriali per la realizzazione di attività sociali ed assistenziali attinenti agli scopi sopra indicati.

L'Associazione non ha finalità di lucro.

Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione per il raggiungimento del suo scopo potrà acquistare mobili ed immobili nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative che risultino corrispondenti alle sue finalità, ivi comprese la realizzazione di attività connesse a quelle istituzionali o accessorie in quanto integrative.

Art. 3 – L'assistenza spirituale degli Ospiti delle due Case di Riposo dell'Associazione è affidata al parroco pro tempore di Quarto d'Altino e al parroco pro tempore di Casale sul Sile.

CAPO SECONDO - SOCI

Art. 4 – Possono fare parte dell'Associazione quelle persone che ne condividono lo scopo con spirito di servizio e impegno cristiano e desiderano dedicarsi ad attività a favore di persone bisognose.

Possono essere ammessi come soci tutti i cittadini maggiorenni che ne fanno richiesta e la cui partecipazione sia ritenuta consona, preferibilmente sulla base di competenze del settore con particolare riguardo ad aspetti organizzativi, tecnici e legali, e, che aderiscano alle finalità e agli scopi sociali previsti all'art. 2 dello Statuto Sociale.

Art. 5 – L'ammissione dei soci avviene su loro domanda diretta al Presidente, sulla quale, sentita l'Assemblea, decide il Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione deve essere specificato:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e cittadinanza;
- l'eventuale attività svolta in relazione ai requisiti indicati dallo Statuto;
- ogni altra notizia richiesta dall'Assemblea dei soci.

L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dei pubblici uffici;
- assenza di provvedimenti disciplinari nel campo sociale e civile in genere;

- reale condivisione dello scopo sociale;
- al versamento della quota di iscrizione di L. 50.000 (cinquantamila).

Art.6– I soci dovranno versare una quota di iscrizione dell’ammontare stabilito dall’Assemblea e una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo nonché prestare attività gratuita a favore dell’Associazione nelle forme e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.
E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita dell’Associazione.

Art. 7 – L’iscrizione all’Associazione impegna il socio sino al 31 (trentuno) dicembre del triennio successivo a quello dell’anno di iscrizione.
L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio con effetto dal 1° gennaio successivo alla scadenza del triennio, se il socio non rassegna le dimissioni con lettera raccomandata diretta al Presidente, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Art. 8 – I soci possono essere esclusi dall’Associazione per gravi motivi (vedi Regolamento soci, parte integrante dello Statuto), con delibera dell’Assemblea e ai sensi dell’art. 24 del C.C. I soci esclusi non hanno alcun diritto a ripetere quanto a qualsiasi titolo versato all’Associazione.
I soci che non provvedono al pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ciascun anno, non hanno diritto al voto; qualora gli stessi non corrispondano la quota associativa per 3 (tre) anni consecutivi vengono dichiarati decaduti dall’Assemblea.

CAPO TERZO - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 9 – Il patrimonio di cui è dotata l’Associazione è costituito da donazioni, liberalità, lasciti testamentari che verranno disposti a favore dell’Associazione con specifica destinazione a costruire o a potenziare gli specifici scopi dell’Ente.

Il Patrimonio dell’Associazione al 31 dicembre 1999 è costituito dai seguenti beni (indicare i riferimenti catastali, valori nominali di massima per gli immobili e l’indicazione di titoli e valore della cassa) :

- cassa	Lire 3.878.965
- depositi in conto corrente bancario	Lire 649.716.848
- beni immobili	Lire 5.033.198.000

come da perizia di stima eseguita dal Geom. Loredano Marcassa in data 23 maggio 2000, che viene allegata sub. "2" al presente statuto.

Art. 10 – Patrimonio

L’Associazione trae i mezzi per l’attuazione delle proprie finalità e per l’amministrazione e la gestione da:

- a) rendite del proprio patrimonio;
- b) quote di iscrizioni dei soci;
- c) contributi, elargizioni, donazioni, lasciti che non abbiano una specifica destinazione al patrimonio;
- d) dalle eventuali entrate per servizi prestati.

Art. 11 – L’esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, dovrà redigere un rendiconto con regolare bilancio, che dovrà essere approvato nelle forme e nei termini di Legge.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

CAPO QUARTO - ORGANI

Art. 12 – Sono organi dell’Associazione:

- a) l’Assemblea Generale
- b) il Consiglio Direttivo

- c) il Presidente
 - d) il Collegio dei revisori contabili
- Le cariche sociali sono tutte gratuite

Art. 13 – L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nei registri di Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 14 – L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- a) per l'approvazione del bilancio;
- b) per la nomina delle cariche sociali;
- c) per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno di pertinenza dell'Assemblea;
- d) l'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 15 – L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta del Collegio dei revisori contabili nei casi stabiliti dalla Legge con indicazione degli argomenti da trattare.

In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro otto giorni dalla richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla Legge.

Art. 16 – La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso, con elenco delle materie da trattare da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio almeno otto giorni prima della data di convocazione. Nell'avviso dovrà essere indicata la data di un eventuale seconda convocazione da tenersi almeno due ore dopo la prima.

Art. 17 – Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

L'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti. E' ammessa una delega per socio.

Tutti i soci, di cui all'art. 4 dello Statuto, godono al momento dell'ammissione del diritto di partecipare nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché, il diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

Lo Statuto potrà essere modificato con voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea fra i soci. Il Consiglio elegge a maggioranza un Presidente e un Vice Presidente. Al fondatore Presidente Dott. Alberto Cosulich, dopo la sua eventuale indisponibilità come Presidente effettivo, è riservata la veste di Presidente onorario, con facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di intervento ma non di voto, mentre ai soci fondatori Don Piergiorgio e Lucia Bastianello in caso di loro indisponibilità verrà riconosciuta la veste di socio onorario.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Se durante il corso del triennio, dovessero mancare uno o più consiglieri quelli rimasti in carica provvederanno alla sostituzione mediante cooptazione.

Se venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed in particolare regola le attività sociali, nomina il personale tecnico, amministrativo e direttivo, stipulando i relativi contratti di lavoro e fissando compiti e retribuzioni, sospende, revoca il personale stesso nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro.

Compila i bilanci preventivi e consuntivi, convoca l'assemblea dei soci, provvede all'Amministrazione del patrimonio dell'Associazione, ed è all'uopo investito di tutti i poteri più ampi così di ordinaria come di straordinaria amministrazione, con facoltà anche di comperare e vendere mobili ed immobili, prestare fidejussioni, intrattenere conti bancari anche allo scoperto, emettere ed avvallare cambiali, assumere mutui passivi, assentire le iscrizioni e cancellazioni ipotecarie anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, pattuire, concludere negoziati di qualsiasi natura, costituire garanzie reali, delegare il servizio tesoreria ad istituti bancari, rinunciare ad ipoteche legali, assentire vincoli a tramutamento di titoli di qualsiasi specie, stipulare accordi, convenzioni con Enti Pubblici e privati, stipulare vitalizi, esonerare i conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità, agire in giudizio, transigere, accettare e rifiutare lasciti e donazioni, di aderire ad associazioni di carattere associativo e federativo. Spetta ancora al Consiglio deliberare sull'ammissione degli associati, sentita l'Assemblea.

Art.20 – Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente, ogni qualvolta questi lo giudichi necessario o quando ne fanno domanda almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 21 – Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea e le riunioni del consiglio Direttivo, ha la firma sociale, da esecuzione alle delibere del Consiglio, firma i mandati di pagamento, reversali di incasso, riscuote versamenti di qualunque natura effettuati all'Associazione ed in particolare i contributi che pervenissero all'Associazione da parte di Enti Pubblici, Privati, Società, Istituti di credito ed all'uopo può rilasciare valida e liberatoria quietanza di saldo.
Per il compimento di singoli atti e per determinati rapporti, il Presidente può nominare suoi speciali procuratori, previa delibera del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art.22 – Il Collegio dei revisori contabili è composto da uno a tre revisori, tra cui il Presidente.
Il Collegio è nominato dall'assemblea dei soci per la durata di un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili. Al Collegio spettano le funzioni di controllo previste dall'art. 2397 e seguenti del C.C.

CAPO QUINTO - SCIoglimento

Art. 23 – L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea la quale nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e disporrà per la destinazione del patrimonio salve le disposizioni di Legge. L'intero patrimonio sociale residuo dopo la liquidazione, ai sensi dell'art. 31 C.C. dovrà essere devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le Leggi vigenti in materia.

Quarto d'Altino 25 Maggio 2000

F. to Alberto COSULICH

F. to Carlo CANDIANI – Notaio (L.S.)

REGOLAMENTO SOCI

Allegato n. 1 rif. Art. 5 Nuovo Statuto

L'ammissione dei soci all'Associazione Ca' dei Fiori avviene su loro domanda diretta al Presidente sulla quale decide il Consiglio Direttivo sentita l'Assemblea.

Nella domanda di ammissione deve essere specificato:

1. Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e cittadinanza;
2. L'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;
3. Ogni altra notizia richiesta dall'Assemblea dei soci;
4. Reale condivisione dello scopo sociale.

In caso di gravi e comprovati motivi tra i quali si deve comprendere il mancato rispetto delle norme relative all'attività volontaria a favore dell'Ente, i soci possono essere dichiarati esclusi dall'Associazione con delibera dell'assemblea (art. 8 Statuto Sociale) e ai sensi dell'art. 24 del C.C. o in caso di grave urgenza dal Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte dell'Assemblea.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge l'Assemblea può escludere il socio:

- a) che non osservi le disposizioni dello Statuto e del regolamento, oppure delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) che in qualunque modo danneggia materialmente o moralmente l'Associazione;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
- d) i soci esclusi non hanno alcun diritto a ripetere quanto a qualsiasi titolo versato dall'Associazione;
- e) i soci che non provvedono al versamento della quota annuale entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno non hanno diritto al voto; qualora non regolarizzino la loro posizione per un triennio possono essere dichiarati decaduti con le modalità previste dallo Statuto.

Quarto d'Altino 25 Maggio 2000

F. to Alberto COSULICH

F. to Carlo CANDIANI – Notaio (L.S.)